



Sentenza 4853
09

7

N. 16791/05 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sez. 10[^] civile
Il giudice *Mariano DEL PRETE*

Rep. 3903
09

nella causa tra la parte attrice [redacted] e [redacted] assistita dall'avv. Fabio Alberto Botti e la parte convenuta [redacted] di via [redacted] assistita dall'avv. Matteo Rezzonico in seguito a discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte attrice ha citato in giudizio la parte convenuta chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad una infiltrazione proveniente dall'impianto di smaltimento delle acque piovane. Si costituiva la parte convenuta che contestava la domanda di controparte della quale chiedeva il rigetto.

Il giudice in seguito ad istruttoria e consulenza tecnica di ufficio riteneva la causa matura per la decisione ed invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; le parti concludevano come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente alle infiltrazioni nel giardino (così qualificate a pag. 2 dell'atto di citazione), presupposto per la domanda di cui al punto 4 della precisazione delle conclusioni, si osserva quanto segue.

La consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni adeguatamente motivate si ritiene di recepire in questa sede, non ha potuto accertare la loro causa. Di nessun utilità è stata l'attività istruttoria non avendo il teste [REDACTED] confermato la rilevante circostanza di cui al cap. 5 avente ad oggetto l'individuazione della perdita di acqua dall'impianto di smaltimento delle acque.

Nessun ulteriore elemento risulta fornito dalla parte attrice a sostegno della propria domanda. Le diverse indicazioni provenienti dagli atti della parte convenuta (pagg. 2 e 3 della memoria del 7.3.06 e pag. 2 della memoria 12.5.06) sono inadeguate a sostenere il diritto vantato dagli attori.

Relativamente alle infiltrazioni nel box deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere come da conclusioni della parte attrice e, conferma della parte convenuta in verbale di udienza dell' 08/04/2009.

In considerazione di una certa difficoltà nella individuazione delle cause dell'infiltrazione proveniente dal giardino, che ben poteva indurre alle divergenti valutazioni agli atti, nonché dell'ammissione da parte del condominio delle infiltrazioni nel box sussistono giusti motivi per la compensazione di due terzi delle spese ponendo l'ulteriore terzo a carico della parte attrice. Tale ulteriore terzo, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, è liquidato come in dispositivo.

Le spese di consulenza tecnica di ufficio, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle infiltrazioni nel box,
- respinge l'ulteriore domanda degli attori,


DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 8/943/35 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAGAMENTO ASSOCIATO
14 APR. 2009
Milano, IL CANCELLIERE

AVV. REZZONICO

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
14 APR. 2009
RICHIESTA N. [REDACTED]
TOPIA CONFORME
APPLICAZIONE URGENZA
Euro [REDACTED]
14 APR. 2009

- condanna [redacted] in solido, al pagamento a favore di controparte di un terzo delle spese di causa, terzo che si liquida in € 100,31 per spese, € 808,66 per diritti, € 993,33 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti,
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della parte attrice,
- compensa le ulteriori spese di causa.

08/04/2009


Il giudice

Mariano DEL PRETE

TRIBUNALE di MILANO - Sez. X Civile
Depositato in Cancelleria

oggi - 8 APR. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dr. Michele De Marco Cervino

